

### Annunzio di presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'on. ministro della giustizia ha presentato alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108 concernente la delega al Governatore delle isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle isole stesse. (420)

Questo disegno sarà stampato, distribuito, ed inviato alla Commissione per l'esame dei decreti-legge.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1º) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2º) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3º) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4º) scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11, 24 luglio 1928; 5º) « modus vivendi » di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali:

1º) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2º) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3º) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4º) scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11, 24 luglio 1928; 5º) *modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.

Se ne dia lettura.

GUIDI BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 341-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali:

1º) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;

2º) Protocollo svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;

3º) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929.

4º) Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano, rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929, l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11, 24 luglio 1928;

5º) *Modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.